

A tutti i Clienti

Loro sedi

Circolare n. 3/2020 del 31 Gennaio 2020

LEGGE DI BILANCIO 2020

NOVITA' IN MATERIA FISCALE PER LE IMPRESE

Indice

- 1) RIPRISTINO DELL'ACE**
- 2) AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI DEDUCIBILITA' IMU**
- 3) CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI**
- 4) CREDITO PER RICERCA E SVILUPPO, PER LA FORMAZIONE 4.0, PER LE FIERE INTERNAZIONALI**
- 5) NUOVE NORME SULLE COMPENSAZIONI DEI CREDITI FISCALI IN F24**
- 6) NUOVI LIMITI NEL REGIME FORFETTARIO EX L. 190/2014**
- 7) AUTO IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI - FRINGE BENEFIT**
- 8) LIMITI DI UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE**
- 9) VARIAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE**
- 10) RIVALUTAZIONE DEI BENI**

1) RIPRISTINO DELL'ACE

La legge di bilancio 2020 ha ripristinato l'ACE, già dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (ovvero, dal 2019 per i soggetti "solari"). L'agevolazione si applica, quindi, senza soluzione di continuità rispetto al 2018.

È stato, però, ulteriormente ridotto il coefficiente di remunerazione del capitale, previsto a regime (dal 2019) nella misura dell'1,3%.

2) AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI DEDUCIBILITA' IMU

Con la modifica dell'art. 3, DL n. 34/2019, è confermato che **per il 2019 l'IMU** è deducibile, relativamente agli immobili strumentali, nella misura del **50%** a favore di imprese e lavoratori autonomi.

DEDUCIBILITA' PER I PERIODI D'IMPOSTA SUCCESSIVI AL 2019

La deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, aumenta nella misura del:

- 60%, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 "solari");
- 100%, a regime, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire, dal periodo 2022 "solare").

3) CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d'imposta.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta è riconosciuto nei seguenti casi:

- Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non "4.0" (sia ad imprese che agli esercenti arti o professioni) nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
- Per gli investimenti in beni "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:
 - 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

- Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto:
 - nella misura del 15% del costo;
 - nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.

MODALITA' DI UTILIZZO DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
- spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0") in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all'anno) e per gli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all'anno);
- nel caso di investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.

ANNOTAZIONE IN FATTURA

Le fatture relative all'acquisto dei beni strumentali oggetto di agevolazione, devono riportare l'espreso riferimento alle disposizioni normative in esame.

4) CREDITO IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO, PER LA FORMAZIONE 4.0, PER LE FIERE INTERNAZIONALI

A) CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

- Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d'imposta spetta:
 - in misura pari al 12% della relativa base di calcolo;
 - nel limite massimo di 3 milioni di euro.
- Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto:

- in misura pari al 6% della relativa base di calcolo o al 10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
- nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
- Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto:
 - in misura pari al 6% della relativa base di calcolo;
 - nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

MODALITA' DI UTILIZZO DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
- in tre quote annuali di pari importo; a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;
- subordinatamente all'adempimento dei previsti obblighi di certificazione

B) CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0

Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per la formazione 4.0, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

- Alle piccole imprese (dipendenti < 50; fatturato/totale di bilancio ≤ 10 milioni di euro) il credito d'imposta spetta:
 - nella misura del 50% delle spese ammissibili;
 - nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.
- Per le medie imprese (dipendenti < 250; fatturato ≤ 50 milioni di euro e/o totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro), l'agevolazione spetta:
 - in misura pari al 40% delle spese ammissibili;
 - nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 300.000,00 euro).
- Per le grandi imprese, l'agevolazione spetta:
 - in misura pari al 30% delle spese ammissibili;
 - nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 200.000,00 euro).

Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d'imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

C) CREDITO D'IMPOSTA PER FIERE INTERNAZIONALI

Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta sulle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali.

In particolare, viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% delle spese agevolabili fino ad un massimo di Euro 600.000.

5) NUOVE NORME SULLE COMPENSAZIONI DEI CREDITI FISCALI IN F24

È confermata la revisione delle modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF/IRES/IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto attualmente previsto ai fini IVA.

In particolare, è previsto che, con riferimento ai crediti Iva, Irpef, Ires, Irap e Imposte sostitutive maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel mod. F24 per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza da cui emerge il credito.

Per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle imposte dirette, imposte sostitutive e IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito;
- presentazione del mod. F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF / IRES / IRAP 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione non più dall'1.1.2020, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione.

SANZIONI

Qualora a seguito di tale attività di controllo, i crediti indicati nel mod. F24 risultino non utilizzabili:

- l'Agenzia comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del mod. F24 al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento;
- è applicata la sanzione pari al 5%, per importi fino a € 5.000, e pari a € 250 per importi superiori a € 5.000 per ciascuna delega non eseguita.

Le nuove sanzioni sono applicabili ai mod. F24 presentati a decorrere dal mese di marzo 2020. Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

6) NUOVI LIMITE NEL REGIME FORFETTARIO EX L. 190/2014

La Legge di Bilancio ha introdotto una serie di modifiche al regime forfettario che restringono la platea dei soggetti interessati all'adozione dello stesso dal 2020.

In sintesi è previsto:

- il mantenimento del limite di ricavi / compensi dell'anno precedente pari a € 65.000;
- la reintroduzione del limite (ora pari a € 20.000) relativo alle spese per lavoro;
- l'esclusione dal regime forfettario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente / assimilati eccedenti € 30.000. È confermato che la limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfettario qualora operi prevalentemente nei confronti dell'ex datore di lavoro.

Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.

È incentivato l'utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno del termine di decadenza dell'attività di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73.

7) AUTO IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI – FRINGE BENEFIT

In sede di approvazione è stata ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli/motocicli/ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. Ora, il fringe benefit tassabile è regolato da due discipline distinte. In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo:

- **con contratti stipulati fino al 30.6.2020_è confermata la tassazione nella misura del 30% dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale**

di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale trattenuta al dipendente (è applicabile l'art. 51, comma 4, TUIR nella versione in vigore fino al 31.12.2019);

- **con contratti stipulati dall'1.7.2020** la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo (di nuova immatricolazione) come di seguito specificato:

Emissione di CO2 del veicolo	% applicabile
Fino a 60 g/km	25%
Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km	30%
Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km	40% (50% per 2021)
Superiore a 190 g/km	50% (60% per 2021)

8) LIMITI DI UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

È confermata, a seguito dell'introduzione del nuovo comma 3-bis all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:

- **€ 2.000 a decorrere dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021;**
- **€ 1.000 a decorrere dall'1.1.2022.**

Di conseguenza per i primi 2 anni non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante di importo pari/superiore a € 2.000 e successivamente pari/superiore a € 1.000.

9) VARIAZIONI DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

Dall'1.1.2020 il tasso di interesse legale passa **dal 0,8% al 0,05%**.

Si segnala che la variazione del tasso legale ha effetto per la determinazione:

- degli interessi dovuti in sede di regolarizzazione delle violazioni tramite il ravvedimento;
- dei coefficienti utilizzabili per il calcolo del valore dell'usufrutto.

10) RIVALUTAZIONE DEI BENI

È confermata la riproposizione **della rivalutazione dei beni d'impresa** (ad esclusione dei c.d. "immobili merce") **e delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2022) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- **12% per i beni ammortizzabili;**
- **10% per i beni non ammortizzabili.**

Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti.

Studio F2S e Associati

Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.